

## **DECRETO del Dirigente n. 2583/2009**

Diffusione in Liguria del cinipide del castagno (*Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu*) - Primo aggiornamento (anno 2009) zonizzazione regionale.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s. m.;

Visto il Decreto Ministeriale 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 19/02/2008;

Visto il precedente Decreto, n. 1790 del 30/06/2008, con il quale il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, aveva zonizzato il territorio ligure, ai sensi del sopra citato D.M. 30/10/2007, sulla base della diffusione del cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*) monitorata sino ad allora nella ns. regione;

Considerate le novità apportate dalle risultanze dei monitoraggi, e delle verifiche delle segnalazioni ricevute, operati dal Servizio Fitosanitario Regionale dal giugno 2008 in avanti e considerati gli esiti di un programma triennale (2007/2009) di monitoraggio coordinato e finanziato dalla Regione Liguria ed eseguito dal Di.Va.P.R.A. – Entomologia e Zoologia applicate all'Ambiente "Carlo Vidano" di Grugliasco (TO);

Considerato di dover procedere alla ridefinizione delle zone di insediamento, tampone e indenni del territorio regionale e alla definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie per limitare la diffusione del cinipide del castagno;

Ritenuto di dichiarare "zone di insediamento":

- nella provincia di Imperia, i territori dei seguenti Comuni: Baiardo, Borghetto D'Arroschia, Carpasio, Cesio, Molini di Triora, Pigna, Rezzo, Sanremo e Vessalico, così come rappresentato nell'allegato cartografico al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativo alla provincia di Imperia (v. All.A);
- nella provincia di Savona, i territori dei seguenti Comuni: Altare, Bormida, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Loano, Magliolo, Mallare, Ortovero, Pietra Ligure, Pontinvrea, Sassello e Tovo San Giacomo, così come rappresentato nell'allegato cartografico al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativo alla provincia di Savona (v. All.B);
- nella provincia di Genova, i territori dei seguenti Comuni: Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogorno, Genova, Isola del Cantone, Lavagna, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ne, Ronco Scrivia, Rossiglione, Santolcese, Savignone, Serra Riccò e Tiglieto, così come rappresentato nell'allegato cartografico al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativo alla provincia di Genova (v. All.C);

- nella provincia di La Spezia, i territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo Magra, Ortonovo, S.Stefano Magra e Sarzana, così come rappresentato nell'allegato cartografico al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativo alla provincia di La Spezia (v. All.D);

Ritenuto di dichiarare “zone indenni” i territori dei seguenti due Comuni della provincia di La Spezia: Monterosso al Mare e Zignago;

Ritenuto di istituire due fasce tampone, comprese nel raggio di 15 km. dalle aree infestate sopra citate così come rappresentato nel riquadro di ciascuno degli allegati sopra citati;

- una, comprendente i territori di tutti i Comuni della provincia di Imperia, di tutti i Comuni della provincia di Savona e di tutti i Comuni della provincia di Genova;
- l'altra, comprendente tutti i territori dei Comuni della provincia di La Spezia, con l'eccezione dei Comuni di Monterosso al Mare e Zignago;

Ritenuto di dare atto che, ai sensi del più volte citato decreto 30/10/2007:

- sono vietati l'introduzione, lo spostamento o la detenzione nel territorio regionale di esemplari vivi del cinipide in argomento e dei vegetali destinati alla piantagione del genere *Castanea* Mill., con eccezione di frutti e sementi, infestati dal cinipide stesso;
- i vegetali sopra citati, con eccezione di frutti e sementi, possono circolare nel territorio comunitario soltanto se accompagnati dal passaporto delle piante, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali;
- il passaporto delle piante sopra citato può accompagnare i vegetali in argomento solo se questi sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita, o dal momento della loro introduzione nella Comunità:
  - in un luogo di produzione in uno stato membro dove l'organismo è notoriamente assente oppure
  - in un luogo di produzione che il Servizio Fitosanitario nazionale ha riconosciuto indenne da organismi nocivi, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie;

Ritenuto di stabilire che, per evitare o limitare la diffusione dell'insetto in oggetto, i soggetti professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali che acquisiscono materiali di propagazione del genere *Castanea* Mill. sono tenuti a:

- dare tempestiva comunicazione di tale acquisizione al Servizio Fitosanitario Regionale;
- effettuare un trattamento insetticida entro 15 giorni dal ricevimento del citato materiale di propagazione concordando preventivamente con il citato Servizio

Fitosanitario il principio attivo da utilizzare e le modalità di distribuzione del prodotto;

## DECRETA

di dichiarare “zone di insediamento”:

- nella provincia di Imperia, i territori dei seguenti Comuni: Baiardo, Borghetto D'Arroscia, Carpasio, Cesio, Molini di Triora, Pigna, Rezzo, Sanremo e Vessalico, così come rappresentato nell'allegato cartografico (All.A) al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativo alla provincia di Imperia;
- nella provincia di Savona, i territori dei seguenti Comuni: Altare, Bormida, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Loano, Magliolo, Mallare, Ortovero, Pietra Ligure, Pontinvrea, Sassello e Tovo San Giacomo, così come rappresentato nell'allegato cartografico (All. B) al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativo alla provincia di Savona;
- nella provincia di Genova, i territori dei seguenti Comuni: Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogorno, Genova, Isola del Cantone, Lavagna, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ne, Ronco Scrivia, Rossiglione, Santolcese, Savignone, Serra Riccò e Tiglieto, così come rappresentato nell'allegato cartografico (All. C) al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativo alla provincia di Genova;
- nella provincia di La Spezia, i territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo Magra, Ortonovo, S.Stefano Magra e Sarzana, così come rappresentato nell'allegato cartografico (All. D) al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativo alla provincia di La Spezia;

Ritenuto di dichiarare “zone indenni” i territori dei seguenti due Comuni della provincia di La Spezia: Monterosso al Mare e Zignago;

Ritenuto di istituire due fasce tampone, comprese nel raggio di 15 km. dalle aree infestate sopra citate così come rappresentato nel riquadro di ciascuno degli allegati sopra citati;

- una, comprendente i territori di tutti i Comuni della provincia di Imperia, di tutti i Comuni della provincia di Savona e di tutti i Comuni della provincia di Genova;
- l'altra, comprendente tutti i territori dei Comuni della provincia di La Spezia, con l'eccezione dei Comuni di Monterosso al Mare e Zignago;

di dare atto che, ai sensi del più volte citato decreto 30/10/2007:

- sono vietati l'introduzione, lo spostamento o la detenzione nel territorio nazionale di esemplari vivi del cinipide in argomento e dei vegetali destinati alla piantagione del genere *Castanea* Mill., con eccezione di frutti e sementi, infestati dal cinipide stesso;

- i vegetali sopra citati, con eccezione di frutti e sementi, possono circolare nel territorio comunitario soltanto se accompagnati dal passaporto delle piante, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali;
- il passaporto delle piante sopra citato può accompagnare i vegetali in argomento solo se questi sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita, o dal momento della loro introduzione nella Comunità:
  - in un luogo di produzione in uno stato membro dove l'organismo è notoriamente assente oppure
  - in un luogo di produzione che il Servizio Fitosanitario nazionale ha riconosciuto indenne da organismi nocivi, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie;

di stabilire che, per evitare o limitare la diffusione dell'insetto in oggetto, i soggetti professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali che acquisiscono materiali di propagazione del genere *Castanea Mill.* sono tenuti a:

- dare tempestiva comunicazione di tale acquisizione al Servizio Fitosanitario Regionale;
- effettuare un trattamento insetticida entro 15 giorni dal ricevimento del citato materiale di propagazione concordando preventivamente con il citato Servizio Fitosanitario il principio attivo da utilizzare e le modalità di distribuzione del prodotto;

di dare atto che, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non osservi le disposizioni emanate è passibile della sanzione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.